



**IL PUNTO
DELLA
SETTIMANA**

14 – 18 OTTOBRE
FLASH FISCALE

1

SOMMARIO

LA NORMATIVA	3
LA PRASSI.....	4
LE SENTENZE	7



LA NORMATIVA

D.M. 6 SETTEMBRE 2024: DAL 2025 NUOVI CRITERI PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU

In attuazione dell'art. 1 comma 756 della L. n. 160/2019, il Ministero dell'Economia e delle finanze, con il DM 6 settembre 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2024), ha modificato e integrato le fattispecie in cui i **Comuni** possono diversificare le **aliquote IMU**.

Si ricorda che il richiamato comma 756 prevede che i Comuni possono differenziare le aliquote IMU esclusivamente in relazione alle ipotesi individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il decreto ministeriale 7 luglio 2023 ha individuato, nel relativo Allegato A, predette fattispecie, prevedendo una lunga serie di casistiche di aliquote differenziate. Tale allegato è, per l'appunto, ora sostituito da quello riapprovato con il DM dello scorso 6 settembre.

Il decreto ribadisce, inoltre, che, ai sensi dell'art. 6-ter comma 1 del DL 132/2023, vi è l'obbligo dei Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'apposito prospetto, utilizzando l'applicazione **informatica** messa a disposizione sul portale del MEF. Obbligo che decorre dal 2025.

Dunque, i Comuni che intendono variare le aliquote IMU 2025 dovranno attenersi esclusivamente alle fattispecie predeterminate secondo i criteri recati dal DM 6 settembre 2024.

LA PRASSI

RISPOSTA N. 189/2024: REMISSIONE IN BONIS ANCHE PER IL SISMABONUS

Con la risposta n. 189 del 1° ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate riconosce la **possibilità di sanare con la c.d. remissione in bonis l’omessa presentazione dell’asseverazione tecnica preventiva, richiesta ai fini dell’agevolazione sismabonus.**

Si ricorda che, ai fini della corretta fruizione del sismabonus (di cui all’art. 16 comma 1-*bis* ss. Del d.l. n. 63/2013), in capo al contribuente vi è l’onere di procedere ad una serie di adempimenti, disciplinati dal decreto n. 58 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017.

Tra questi, l’art. 3 del DM richiede la presentazione della c.d. **asseverazione preventiva.**

In dettaglio, tale documento va allegato alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello unico competente, tempestivamente e **comunque prima dell’inizio dei lavori** (art. 3 comma 3 del DM 58/2017).

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate precisa che, con la norma interpretativa di cui all’art. 2-*ter* comma 1 lett. c) del DL 11/2023, è stato chiarito che, in presenza delle necessarie condizioni e versando la sanzione minima di 250 euro, **è possibile sanare l’omesso rispetto del termine con una presentazione tardiva, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis** di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, a prescindere dalla percentuale di agevolazione sismabonus spettante (sia essa pari a quella minima del 50% piuttosto che a quella più alta dell’85%, ovvero in caso si super-sismabonus).

Sanatoria che opera a condizione che l’adempimento venga effettuato **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la prima quota della detrazione, o prima della presentazione della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione credito.**

Ulteriore condizione della sanatoria è che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali la società abbia avuto formale conoscenza.

Oltre all’asseverazione preventiva, il contribuente ha altresì l’onere di presentare le **attestazioni di conformità** degli interventi eseguiti al progetto depositato e asseverato.

Con riferimento a queste attestazioni, le Entrate precisano che **non** è previsto un **termine** perentorio entro cui devono essere presentate, motivo per cui possono essere depositate *“al momento dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis.”*

Calando tali principi al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate riconosce alla società istante (che nel 2023 aveva effettuato dei lavori di adeguamento sismico ammessi alla detrazione Sismabonus) che aveva omesso di presentare l’asseverazione alla data di richiesta del titolo autorizzativo la possibilità di rimediare effettuando la presentazione tardiva avvalendosi della *remissione in bonis* così da beneficiare direttamente del *Sismabonus* tramite il modello Redditi 2024 relativo all’anno d’imposta 2023, anno di realizzazione dei lavori.

RISPOSTA N. 193/2024: FUORI CAMPO IVA I CONTRIBUTI PNRR

I contributi pubblici per servizi innovativi finanziati nel PNRR sono da considerarsi fuori campo IVA, per mancanza del presupposto oggettivo.

È il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 193 del 4 ottobre 2024, fornita a fronte dell’istanza presentata da una società che, in qualità di soggetto attuatore, ha ricevuto fondi dal Ministero per l'acquisto di materiale destinato a progetti di pubblica utilità.

In particolare, l’istante chiede chiarimenti in relazione (i) alla soggezione o meno ad IVA di tali somme e (ii) al diritto di detrarre il tributo sulle fatture dei fornitori.

In relazione al primo aspetto, l’Agenzia delle Entrate parte dalla premessa per cui l’erogazione di un contributo assume rilevanza ai fini Iva solo se si colloca nell’ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive: cioè, all’erogazione della somma di denaro deve corrispondere un obbligo di dare, fare, non fare o permettere.

Ne deriva **che i contributi a fondo perduto – erogati senza connessione con prestazioni di servizi o cessioni di beni – non sono soggetti all’imposta.**

Ed è questo il caso dei finanziamenti erogati, nella fattispecie in esame, dall’ente pubblico alla società istante, la quale funge da mero tramite tra il Ministero e i fornitori. Difatti, le somme ricevute possono essere utilizzate esclusivamente per la copertura di costi per le forniture e, dunque, non rappresentano il corrispettivo di alcuna controprestazione.

Il D.M. che regola l'erogazione non impone ad Alfa alcun obbligo di prestazione nei confronti del Ministero, né prevede clausole risolutive o responsabilità contrattuale, rendendo le somme una **semplice movimentazione di denaro, al di fuori del campo di applicazione dell'IVA.**

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER IL RAVVEDIMENTO

Con la risoluzione n. 50 del 17 ottobre 2024, sono stati **istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta da chi aderisce al concordato preventivo biennale e al regime di ravvedimento** di cui all’art. 2-quater del d.l. n. 113/2024.

Si ricorda che, ai sensi dei commi 8 e 9 del citato articolo, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP entro il 31 marzo 2025 in un’unica soluzione, oppure mediante il pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dal 31 marzo 2025.

Per il versamento della citata imposta sostitutiva la risoluzione ha istituito i seguenti codici tributo:

- “4074” per i soggetti persone fisiche (imposte dirette e addizionali);
- “4075” per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imposte dirette e addizionali);
- “4076” per l’imposta sostitutiva dell’IRAP.

Nel modello F24, i codici tributo “4074” e “4075” vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.

Il codice “4076” va, invece, indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.

In caso di versamento a rate, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” andrà indicato il numero della rata di cui si sta procedendo al pagamento e quello del totale delle rate dovute, nel formato “NNRR”. In caso di pagamento in un’unica soluzione, nello stesso campo si deve scrivere “0101”.

Per il versamento degli interessi dovuti andranno utilizzati i codici tributo già esistenti: 1668, in caso di utilizzo dei codici tributo 4074 e 4075, e 3805”, in caso di utilizzo del codice 4076.



LE SENTENZE

IL CONFERIMENTO IN TRUST DELLA PRIMA CASA NON CONSENTE DI BENEFICIARE NUOVAMENTE DELL'AGEVOLAZIONE

Il contribuente che conferisce in trust l'abitazione acquistata godendo del beneficio c.d. prima casa non può accedere nuovamente all'agevolazione per l'acquisto di un nuovo immobile.

È il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24387 dell'11 settembre 2024.

Principio che trova fondamento giuridico nella circostanza per cui, in tali ipotesi, non sarebbe integrata una delle condizioni necessarie per l'accesso al beneficio: **il contribuente non deve già possedere un altro immobile acquistato avvalendosi dell'agevolazione** (cfr. lett. c) della Nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).

E, difatti, motivano i Giudici, l'istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni sono **atti fiscalmente neutri**, che non comportano un passaggio effettivo e stabile di ricchezza in capo al trustee, il quale acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale.

In sostanza, il trasferimento dell'immobile al trustee non determina effetti traslativi poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo trasferimento ai beneficiari del trust.

Il contribuente, quindi, pur avendo conferito in trust la sua "vecchia" prima casa, ne resta "sostanzialmente" titolare.

Di conseguenza, il conferimento dell'immobile in trust non determina, in capo al disponente, quella situazione di impossidenza, richiesta dalla norma sull'agevolazione prima casa, per potere accedere nuovamente al beneficio.